




TRIBUNALE

70/2022



TRIBUNALE DI BRESCIA

Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (ex legge n. 3/2012)

Il sottoscritto Sig. ALBINI GLORIA nato a BRESCIA il 20/04/1975, residente in NUVOLERA – BS -, C.I._n. AX6330763 rilasciata dal comune di Nuvolera il 27/07/2016 cod. fisc. __LBNGLR75D60B157H_, E-MAIL gloria.albini04@gmail.com, Tel./Cell. 348 9133129, Elegge domicilio digitale presso: occ@odcecbrescia.it

PREMESSO CHE

- il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, essendo persona fisica privata;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012, n. 3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: perdita del lavoro;
- pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 3/2012, ha predisposto, con l'ausilio del Dott. Dott.ssa Graziella Canditti, in qualità di gestore della crisi, nominato dal referente dell' Organismo di composizione della crisi, denominato OCC - Commercialisti Brescia, la proposta di **liquidazione del patrimonio**, allegata *sub 1*;
- la composizione dei debiti, alla data del 30/06/2022, è indicata nell'allegato *sub 1 -8*, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi;
- in particolare: (i) i crediti nei confronti di banca Valsabbina, sono rappresentati da mutuo ipotecario; (ii) i crediti privilegiati si riferiscono a spese condominiali - tari; (iii) gli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni non sono stati fatti;
- l'inventario di tutti i beni del ricorrente come allegati *sub 7* unitamente alla relazione particolareggiata dell'Organismo della gestione della crisi come richiesto dall' art. 14 ter comma 3 legge citata;





- le spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e della sua famiglia, composta da 3 persone, come da certificato dello stato di famiglia che si allega *sub* 5, ammontano a complessivi euro 1.400,00=;

tutto ciò premesso

il Sig. Albini Gloria, chiede che l'Ill.mo giudice del Tribunale di Brescia, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della l. 3/2012, voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio a carico del sottoscritto per la durata minima di anni 4, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. 3/2012.

Con osservanza.

Luogo BRESCIA, data 13/07/2022


Firma dell'istante



Per certificazione dell'apposizione della firma del Sig. GLORIA ALBINI che ha sottoscritto il presente ricorso e identificato con C. I. n. AX6330763 rilasciata COMUNE da 27/07/2016 con scadenza il 20/04/2024.

Il Referente

(Dott. Ferruccio Barbi)



Si allega proposta di accordo e relativa documentazione.



TRIBUNALE

7/1/2022

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE DI BRESCIA

Il 14/1/2022

Il funzionario Giudiziaro

Dott.ssa DOLORE JACONE

TRIBUNALE DI BRESCIA

Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (ex legge n. 3/2012)

Il sottoscritto Sig. Rizzi Emiliano nato a BRESCIA il 30/04/1971, residente in NUVOLERA - BS -, C.I._n. AX6330433 rilasciata dal comune di Nuvolera il 07/03/2016 cod. fisc. __RZZMNL71D30B157H_

E-MAIL emy71@gmail.com, Tel./Cell. 377 6792570,

Elegge domicilio digitale presso: occ@odcecbrescia.it

250

PREMESSO CHE

- il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, essendo persona fisica privata;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012, n. 3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: perdita del lavoro del coniuge;
- pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 3/2012, ha predisposto, con l'ausilio del Dott. Dott.ssa Graziella Canditti, in qualità di gestore della crisi, nominato dal referente dell' Organismo di composizione della crisi, denominato OCC - Commercialisti Brescia, la proposta di **liquidazione del patrimonio**, allegata *sub 1*;
- la composizione dei debiti, alla data del 30/06/2022, è indicata nell'allegato *sub 1 -7*, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi;
- in particolare: (i) i crediti nei confronti di banca Valsabbina, sono rappresentati da mutuo ipotecario; (ii) i crediti privilegiati si riferiscono a spese condominiali - tari; (iii) gli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni non sono stati fatti;
- l'inventario di tutti i beni del ricorrente come allegati *sub 6* unitamente alla relazione particolareggiata dell'Organismo della gestione della crisi come richiesto dall' art. 14 ter comma 3 legge citata;





TRIBUNALE

7/1/2022

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA

DEL TRIBUNALE DI BRESCIA

di 14 LL

Il funzionario Giudiziario

Dott.ssa DOLORES DIACONE

TRIBUNALE DI BRESCIA

Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (ex legge n. 3/2012)

Il sottoscritto Sig. Rizzi Emiliano nato a BRESCIA il 30/04/1971, residente in NUVOLERA – BS -, C.I._n. AX6330433 rilasciata dal comune di Nuvolera il 07/03/2016 cod. fisc. __RZZMNL71D30B157H__,

E-MAIL emy71@gmail.com, Tel./Cell. 377 6792570,

Elegge domicilio digitale presso: occ@odcecbrescia.it

250

PREMESSO CHE

- il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, essendo persona fisica privata;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012, n. 3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: perdita del lavoro del coniuge;
- pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 3/2012, ha predisposto, con l'ausilio del Dott. Dott.ssa Graziella Canditti, in qualità di gestore della crisi, nominato dal referente dell' Organismo di composizione della crisi, denominato OCC - Commercialisti Brescia, la proposta di **liquidazione del patrimonio**, allegata *sub 1*;
- la composizione dei debiti, alla data del 30/06/2022, è indicata nell'allegato *sub 1 -7*, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi;
- in particolare: (i) i crediti nei confronti di banca Valsabbina, sono rappresentati da mutuo ipotecario; (ii) i crediti privilegiati si riferiscono a spese condominiali - tari; (iii) gli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni non sono stati fatti;
- l'inventario di tutti i beni del ricorrente come allegati *sub 6* unitamente alla relazione particolareggiata dell'Organismo della gestione della crisi come richiesto dall' art. 14 ter comma 3 legge citata;



|



TRIBUNALE

7/1/2022

OPPOSITO NELLA CANCELLERIA

DEL TRIBUNALE DI BRESCIA

14 UG. 2022

TRIBUNALE DI BRESCIA

Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (ex legge n. 3/2012)

Il sottoscritto Sig. ALBINI GLORIA nato a BRESCIA il 20/04/1975, residente in NUVOLERA - BS -, C.I._n. AX6330763 rilasciata dal comune di Nuvolera il 27/07/2016 cod. fisc. __LBNGLR75D60B157H_, E-MAIL gloria.albini04@gmail.com, Tel./Cell. 348 9133129, Elegge domicilio digitale presso: occ@odcecbrescia.it

PREMESSO CHE



- il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, essendo persona fisica privata;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012, n. 3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: perdita del lavoro;
- pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 3/2012, ha predisposto, con l'ausilio del Dott. Dott.ssa Graziella Canditti, in qualità di gestore della crisi, nominato dal referente dell' Organismo di composizione della crisi, denominato OCC - Commercialisti Brescia, la proposta di **liquidazione del patrimonio**, allegata *sub 1*;
- la composizione dei debiti, alla data del 30/06/2022, è indicata nell'allegato *sub 1 -8*, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi;
- in particolare: (i) i crediti nei confronti di banca Valsabbina, sono rappresentati da mutuo ipotecario; (ii) i crediti privilegiati si riferiscono a spese condominiali - tari; (iii) gli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni non sono stati fatti;
- l'inventario di tutti i beni del ricorrente come allegati *sub 7* unitamente alla relazione particolareggiata dell'Organismo della gestione della crisi come richiesto dall' art. 14 ter comma 3 legge citata;



